



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>[2853] Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera. Decreto VIA n. 9 del 19/01/2016.</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di ottemperanza prescrizione A) n. 2</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>4104</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>ENAC</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere CTVIA n. 2875 del 16/11/2018</b>

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 03/12/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 03/12/2018

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO**, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

**CONSIDERATO** che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 10 agosto 2012, n. 161;

**VISTO** in particolare l’art. 27 del sopracitato D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento*” e che “*le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale*”;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 9 del 19 gennaio 2016, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera – Master Plan 2021*”, presentato da ENAC;

**VISTA** in particolare la prescrizione di cui alla lettera A) n. 2, posta in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e oggetto del presente provvedimento, che recita:

*“Il Proponente dovrà predisporre:*

- a) *una accurata relazione di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori, tutte le zone operative, tutti i macchinari e tutte le opere da realizzare, anche provvisorie, con la descrizione degli accorgimenti pratici da mettere in atto caso per caso, al fine di garantire la massima riduzione dei disturbi e una ottimale prevenzione contro ogni prevedibile tipologia di inquinamento accidentale;*
- b) *una relazione contenente il bilancio definitivo delle terre e delle rocce da scavo, nonché quello di tutti gli altri materiali che saranno impiegati per tutte le opere oggetto del presente provvedimento; con precise indicazioni sulle quantità, sulle movimentazioni, sui percorsi e sui trasporti, in conformità alla normativa vigente. La relazione dovrà indicare la scelta delle eventuali cave e discariche che saranno utilizzate, con perfetta distinzione tra le cave di prestito e i siti di deposito, fornendo le relative autorizzazioni e le dichiarazioni di disponibilità delle singole cave e discariche alla fornitura o al ricevimento dei previsti volumi di materiali.*

*I movimenti terra dovranno essere preceduti da adeguate analisi, da effettuarsi non appena si avrà la disponibilità delle aree interessate e comunque sempre prima dell'avvio dei lavori, che dovranno fornire i risultati delle caratterizzazioni chimico-fisiche ai sensi del DM 161/2012. Nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per attività di riempimenti e reinterri in condizioni di falda affiorante o sub-affiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale, si dovrà utilizzare - dalla quota del fondo scavo fino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco - esclusivamente materiale per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*

*Il piano delle analisi, riguardante la totalità dei materiali impiegati e delle terre e rocce da scavo, con particolare attenzione alle tipologie da utilizzare nei lavori di imbonimento della barena nella zona di adeguamento della RESA e nei lavori di ripristino delle barene deteriorate nella parte terminale del canale di Tesserà (inclusi monitoraggi e prove ante operam e in corso d'opera), dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Veneto e aggiornato periodicamente, se del caso, in funzione del cronoprogramma dei lavori.*

*La relazione di cantierizzazione di cui al punto a) e la relazione su terre, rocce da scavo e altri materiali di cui al punto b), redatte in conformità alla normativa vigente e con tutti i contenuti più sopra definiti, dovranno essere presentati al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori.*

*Eventuali modifiche/integrazioni delle suddette relazioni, che dovessero rendersi necessarie durante l'effettuazione dei lavori, nonché gli esiti delle prove e dei monitoraggi in corso d'opera saranno invece controllati e approvati direttamente da ARPA Veneto”;*

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 81 del 19 febbraio 2018, con cui è stata determinata:

- *l'OTTEMPERANZA alla prescrizione n. 2 a), ad esclusione dell'intervento 6.17\_C5 Riqualifica Barene Canale Tesserà;*
- *l'OTTEMPERANZA alla prescrizione n. 2 b), limitatamente agli interventi previsti dalla Fase 1, ad esclusione dell'intervento 6.17\_C5 Riqualifica Barene Canale Tesserà,*

*del decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 19 gennaio 2016 relativo a “Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera – Master Plan 2021”.*

*Prima dell’inizio dei lavori relativi agli interventi di Fase I dovranno essere trasmesse al MATTM:*

- a) le procedure previste, concordate con ARPAV, per minimizzare l’impatto sulla componente atmosfera ed acque riferita alla pratica di stabilizzazione a calce delle TRS;*
- b) i risultati delle caratterizzazioni dei campionamenti aggiuntivi con particolare riferimento al deposito intermedio D3”.*

**VISTA** la nota n. 58387 del 31 maggio 2018, acquisita agli atti con prot. 12672/DVA del 31 maggio 2018, con la quale ENAC ha inviato nuova documentazione ai fini del completamento della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 13838/DVA del 15 giugno 2018, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che *“Alla luce della documentazione acquisita, salvo diverso avviso della Commissione Tecnica VIA/VAS, la scrivente Direzione ritiene di poter concludere positivamente la verifica di ottemperanza alla prescrizione lett. A) n. 2a) e, limitatamente agli interventi previsti dalla fase 1, alla prescrizione lett. A) n. 2b), del Decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 19/01/2016, relativo al Master Plan 2021 dell’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia”;*

**VISTA** la nota prot. 92012 del 23 agosto 2018, acquisita al prot. 19175/DVA del 23 agosto 2018, con cui ENAC ha presentato istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera A) n. 2 del citato D.M. n. 9 del 19 gennaio 2016, relativamente agli interventi di Fase 2 del Master Plan 2021;

**VISTA** la documentazione fornita dalla società SAVE S.p.A. ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione in argomento, con nota n. 2622 del 23 agosto 2018, acquisita al prot. 19320/DVA del 27 agosto 2018;

**VISTA** la nota prot. 19850/DVA del 4 settembre 2018 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, n. 2875 del 16 novembre 2018, assunto al prot. n. 26230/DVA del 21 novembre 2018, costituito da n. 43 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel citato parere n. 2875 del 16 novembre 2018, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto *“ottemperata la prescrizione 2 a) relativamente alla Fase IP”*, mentre, per quanto riguarda la prescrizione 2) b, ha valutato corrette le impostazioni effettuate dal proponente nel documento attuativo del piano di utilizzo terre, ma, avendo valutato, relativamente al piano di caratterizzazione che *“il Proponente ha già trasmesso per approvazione ad ARPA Veneto il piano delle analisi per la caratterizzazione dei terreni in fase di esecuzione dei lavori di Fase II, ma che ARPA Veneto non ha ancora trasmesso il proprio parere e le suddette analisi non sono state ancora effettuate”*, ha ritenuto *“allo stato non ottemperata per la Fase IP”* la;

**VISTA** la nota n. 110804 del 22 novembre 2018, assunta al prot. 26374/DVA del 22 novembre 2018, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante, con la quale ARPA Veneto si è espressa sui contenuti del Piano di Analisi di Fase 2, rimanendo in attesa dei risultati delle successive prove in campo e dando suggerimenti per la modifica di alcuni aspetti,

### **DETERMINA**

**relativamente alla Fase 2 del decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 19 gennaio 2016 relativo a “Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera – Master Plan 2021”:**

- l'**OTTEMPERANZA** alla prescrizione di cui alla lettera A) n. 2 a);
- la **PARZIALE OTTEMPERANZA** alla prescrizione di cui alla lettera A) n. 2 b), limitatamente alla relazione sul bilancio dei materiali ed al piano delle analisi, nel rispetto delle indicazioni fornite da ARPA Veneto per le fasi successive.

**Ai fini della completa ottemperanza della prescrizione in argomento il proponente, prima dell’inizio dei lavori relativi agli interventi di Fase 2, dovrà fornire i risultati delle analisi effettuate dimostrando il rispetto delle indicazioni fornite da ARPA Veneto.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e  
ss.mm.ii.)